Ae prot gen

Edo

A.O.O. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
08.02.07 000007
PROTOCOLLO 20620

Spett.le REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Settore Valutazione d'impatto ambientale

Il sottoscritto **Ing. Piero Mensi**, in qualità di Amministratore Delegato, nonché legale rappresentante, della società **GENOVA HIGH TECH S.p.A.**, con sede legale in Genova, via Buccari, 9,

REGIONE LIGURIA A.O.O. 7.2.07

PREMESSO

a) che, nel quadro della procedura per l'approvazione con Accordo di Programma dello Schema di Assetto Urbanistico (in breve: "S.A.U.") per la realizzazione del progetto del Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli, nel Settore 1 dell'Area d'Intervento n. 11 del Piano Territoriale di Coordinamento dell'Area Centrale Ligure (in breve: "P.T.C.P.A.C.L."), previsto in alternativa al S.U.A. dall'art. 18 dalle Norme di Attuazione, GENOVA HIGH TECH S.p.a. ha sottoposto a codesto Settore uno Studio di Impatto Ambientale, da valutarsi ai sensi degli artt. 5 e 10 della l.r. n. 38/98;

PERVENUTO DALLA STRUTTURA

b) che codesto Settore, in esito all'istruttoria svolta dagli Uffici, ha emanato il provvedimento dirigenziale in data 27.12.2006, n. 4210, comunicato con nota 13.1.2007, con il quale ha deciso che:

(i) il progetto presentato da Genova High Tech s.p.a. per il S.A.U. del Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli non deve essere assoggettato a

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
12 FEB 2007
PROT. N. 208
ASSEGNATO A De Stefano
IN DATA ..... IL DIRIGENTE

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 38/98, purché siano rispettate le condizioni di cui ai **punti 1), lett. da a) a c),** del precitato provvedimento dirigenziale, che attengono ad integrazioni dell'Accordo di Programma e delle Norme di Attuazione del S.A.U., così che l'esito positivo dello *screening* deve considerarsi condizionato all'osservanza delle predette prescrizioni;

(ii) i progetti di ciascun Sub Settore dovranno invece essere oggetto di VIA regionale, quando si verifichino contemporaneamente almeno due delle cinque condizioni indicate al punto 2) del provvedimento citato;

(iii) l'accettazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento citato deve essere comunicata al Settore V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso sul B.U.R.L.;

(iv) il provvedimento citato acquisterà efficacia ad avvenuta positiva verifica da parte del Settore V.I.A. dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), ovvero dalla scadenza del predetto termine di 30 giorni;

c) che, con riguardo al procedimento, l'art. 6, comma 3, delle Norme Tecniche per la procedura di *screening* stabilisce specificamente quanto segue: "*Nel caso in cui la pronuncia di non assoggettamento a VIA del progetto sia subordinata all'osservanza di prescrizioni il proponente deve provvedere, entro 30 gg dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale sul BURL, alla formale accettazione delle stesse da inoltrarsi all'ufficio VIA. Successivamente il proponente è tenuto all'adeguamento del progetto alle prescrizioni nel rispetto del termine*

all'uopo assegnato nella pronuncia di verifica/screening. La documentazione contenente le modifiche del progetto conseguenti al recepimento delle prescrizioni è verificata dall'Ufficio VIA entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine si intende resa la verifica in senso positivo. La suddetta pronuncia di verifica screening acquista efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte dell'ufficio VIA dell'integrale ottemperanza alle prescrizioni, ovvero dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni. Ove le prescrizioni contenute nel provvedimento regionale comportino l'effettuazione di verifiche o adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi, la pronuncia può acquistare efficacia dopo la formale accettazione da parte del proponente delle medesime prescrizioni, fermo restando che la verifica di conformità della realizzazione del progetto rispetto a dette prescrizioni è di spettanza dell'Arpal che vi è tenuta ai sensi dell'art.14, comma 2, della l.r.38/1998.";

d) che è intendimento di Genova High Tech s.p.a. formulare dichiarazione di accettazione delle condizioni/prescrizioni di cui al precitato provvedimento dirigenziale, fatta eccezione per quelle osservate con il presente atto.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Genova High Tech s.p.a. come sopra rappresentata, rassegna a codesto Settore le seguenti

OSSERVAZIONI

I) paragrafo 1), lett. a), punto (i) del decreto: "*vengano indicati i tempi e le modalità per la definizione della disponibilità delle aree*".

Si osserva che lo schema di Convenzione Urbanistica Quadro sottoposto da Genova High Tech s.p.a. al Comune di Genova prevede che il soggetto promotore deve acquisire la disponibilità delle aree necessarie all'attuazione del S.A.U. entro la data di stipulazione delle singole convenzioni, che disciplineranno l'attuazione dei vari Sub Settori, nella misura in cui tale acquisizione sarà necessaria per la realizzazione degli interventi e delle opere di urbanizzazione, previsti dalle predette convenzioni attuative.

Pur considerando che Genova Hig Tech s.p.a. ha già acquisito la proprietà piena ed esclusiva della maggior parte delle aree comprese nel Settore 1, l'appropriata flessibilità prevista dalla Convenzione Urbanistica Quadro resta nondimeno necessaria, dovendosi ancora perfezionare trattative e contatti in corso con i proprietari delle aree restanti.

Ne consegue che, in sede di Accordo di Programma, non è possibile indicare in modo puntuale e tassativo la tempistica degli atti per l'acquisizione delle aree residuali, fermo restando l'obbligo del

Soggetto Attuatore di provvedervi, o con accordi bonari, o con procedure ablative, stante anche la dichiarazione di p.u. che sarà formulata con l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 60 della l.r. 4 settembre 1997, n. 36, e dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.P.R n. 327.

II) paragrafo 1), lettera b), punto (i): si prescrive l'inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del S.A.U. dei valori di qualità del rumore di cui alla legge n. 447/95 e di cui al DPCM 4.11.1997.

Si osserva che il formale recepimento delle predette disposizioni normative da parte delle N.T.A. del S.A.U. appare superfluo, sia perché tali Norme contengono essenzialmente la disciplina urbanistica da osservarsi nella progettazione edilizia definitiva, sia perché le disposizioni normative citate sono comunque cogenti ed operanti, anche se non formalmente recepite;

III) paragrafo 1), lettera b), punto (ii): si prescrive che le norme di attuazione del S.A.U. indichino:

(i) i criteri per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di impianti solari termici,

(ii) i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale,

(iii) i valori limite del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico,

(iv) la schermatura esterna degli edifici, precisandosi che, in assenza di specifiche indicazioni, si farà riferimento allo schema di decreto legislativo valevole per il 2010, che conterrà disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/05 di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Si osserva che il livello di progettazione dell'intervento proprio del S.A.U. non consente di inserire nelle relative Norme Tecniche di Attuazione disposizioni così puntuali e di dettaglio, che presuppongono un livello di progettazione più avanzato.

Si chiede, quindi, di demandare ad una fase successiva l'acquisizione dei predetti dati e valori, senza imporre senz'altro l'applicazione di normative *de jure condendo* e destinate ad entrare in vigore soltanto a decorrere dal 2010, eventualmente limitandosi a raccomandazioni;

IV) paragrafo 1), lettera c), punto (ii): si prescrivono determinati requisiti della viabilità, compresa quella del Parco Extraurbano di Monte Guano.

Si osserva, con preghiera di volerne prendere atto per quanto ritenuto necessario od opportuno, che la viabilità interna al Monte Guano costituisce un'ipotesi di infrastruttura viaria, la cui effettiva realizzazione resta condizionata a studi, verifiche e valutazioni, nonché all'evoluzione del quadro infrastutturale complessivo dell'ambito

d'intervento e del tessuto urbanistico circostante, come risulta dalla documentazione tecnica sottoposta al Comune di Genova;

- **punto (iii):** si prescrivono piste ciclabili calcolandone lo sviluppo in ragione di 1 m/abitante e di 0,25 m/addetto.

Si osserva che, applicando effettivamente tale criterio di quantificazione dello sviluppo lineare, le piste ciclabili dovrebbero avere una lunghezza di oltre 8 km, che appare del tutto sproporzionata alle caratteristiche dimensionali del sito e, quindi, irrealizzabile;

- **punto (v):** si prescrive, prima dell'inizio lavori, la stipula di un accordo con l'Azienda Mobilità e Trasporti, per la messa in funzione di un sistema di collegamento di bus elettrico tra le stazioni di Sestri e Cornigliano ed il Parco Scientifico Tecnologico, indicando anche le frequenze delle corse degli automezzi adibiti al pubblico servizio.

Si osserva, pur non sottovalutando affatto l'importanza della problematica trasportistica, che la predetta prescrizione appare eccessivamente cogente, sia in ordine alla modalità dei mezzi di trasporto (bus elettrico), sia in merito ad aspetti che attengono all'esercizio (frequenza delle corse).

Si chiede quindi che la materia sia fatta piuttosto oggetto di una raccomandazione anziché di una prescrizione, la cui accettazione e la cui osservanza non rientrano nei poteri del soggetto promotore;

- **punto (vi):** si prescrive che il trasporto di materiali per l'alimentazione del cantiere sia effettuato prevalentemente (70%) in orario notturno.

Si osserva anche che la predetta modalità di alimentazione del cantiere non è tecnicamente praticabile e che, per altro, potrebbe determinare emissioni sonore proprio nelle ore del riposo notturno, a scapito dei quartieri residenziali circostanti il cantiere.

Si ritiene che il trasporto dei materiali inciderà marginalmente sul traffico del casello autostradale dell'aeroporto e che potrebbe essere appropriato, se mai, limitare con diversa prescrizione, o raccomandazione, una parte delle operazioni di trasporto rispetto alle prime del ore del mattino, quando tale traffico è più intenso per il movimento dei pendolari e degli automezzi che riforniscono le imprese della zona;

- **punto (vii):** si prescrive che le strutture aeree di trasporto siano realizzate precedentemente al completamento del 50% della volumetria complessiva prevista dal S.A.U.;

Si osserva che tale prescrizione appare considerevolmente gravosa per il Soggetto Attuatore, in quanto:

(i) la modalità di trasporto aereo è solo ipotizzata dal S.A.U.;

(ii) la realizzazione dell'infrastruttura predetta non è carico del Soggetto Attuatore, che si impegnerà soltanto all'elaborazione del progetto preliminare dell'opera cedendolo alle PP.AA.;

(iii) la realizzazione dell'infrastruttura predetta, inoltre, è condizionata alla preventiva realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Erzelli, che naturalmente non dipende dal Soggetto Attuatore;

(iv) il S.A.U. prevede già, del resto, un complesso di infrastrutture trasportistiche appropriato a soddisfare le fondamentali esigenze di mobilità e di accesso, mentre il sistema viario pubblico esterno all'ambito di intervento esistente (incentrato via Siffredi e via Cornigliano) è in grado, come dimostrato dal prodotto studio d'impatto viabilistico, di assorbire il nuovo traffico veicolare che sarà indotto dal Parco Scientifico Tecnologico.

Si chiede pertanto di riformulare se mai come raccomandazione la predetta prescrizione;

- **punto (viii):** si prescrive che la prevista rotonda d'intersezione tra via Siffredi e via Cornigliano sia ultimata contestualmente al 1° Sub Settore.

Si osserva che la problematica di cui sopra trova già soluzione nelle Norme Tecniche di Attuazione del S.A.U. e nell'annessa Convenzione Urbanistica Quadro, coordinando le realizzazioni con il programma delle opere pubbliche previste per il tessuto urbanistico circostante;

- punto (xii): si prescrive la realizzazione di un'area per lo stoccaggio del materiale di scavo da utilizzare come terreno vegetale.

Si chiede fin d'ora di considerare che il periodo di stoccaggio delle terre di scavo da utilizzare come terreno vegetale sarà inferiore ai dodici mesi. Le tempistiche del diporto di detto materiale potranno essere definite con un programma allegato al progetto definitivo del parco pubblico.

- **punto (xiv):** si subordina la progettazione dei singoli Sub Settori all'approvazione del progetto di bonifica o dell'analisi di rischio per l'intera area contaminata individuata dal Piano di Caratterizzazione approvato con D.G.C. n. 892/06.

Si prega di precisare, se possibile, che la condizione ha per oggetto l'approvazione dei progetti dei singoli Sub Settori da parte dei competenti organi amministrativi e non la mera elaborazione e presentazione dei progetti stessi alle competenti Autorità Amministrative, per l'istruttoria preliminare, pur condizionata nel suo esito all'approvazione dle progetto di bonifica o dell'analisi di rischio;

- **punto (xvii):** si prescrive che le acque non potabili, necessarie soprattutto per l'irrigazione del parco pubblico, derivino da acquiferi classificati come "*non significativi*" dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (in breve: "P.R.T.A.").

Gli studi a corredo del S.A.U. prevedono di attingere l'acqua per l'irrigazione del parco pubblico dall'acquifero del torrente Polcevera, in

località Campi, non essendovi altre soluzioni praticabili, perché l'ILVA non ha reso disponibili i pozzi di cui pure dispone nella zona.

Si prega di dare atto che l'acquifero del Polcevera non presenta le caratteristiche per essere classificato come "*significativo*" ai sensi del P.R.T.A., o comunque di assentire l'uso della predetta risorsa per lo scopo sopra indicato;

- punto (xxvii): si prescrive di evitare la contemporaneità dei cantieri in tre o più Sub Settori o che, nel caso in cui tale modalità non possa perseguirsi, che sia predisposto e sottoposto al Settore V.I.A. un programma di dettaglio delle attvità e una relazione sugli impatti prevedibili e sui relativi monitoraggi ed interventi di mitigazione.

Si osserva che il cantiere, fin dall'inizio, dovrà prevedere la realizzazione di più di tre Sub Settori contemporaneamente (Facoltà di Ingegneria, 1° Sub Settore aziende, infrastrutture, centrale di cogenerazione, comparto per la nuova sede della società Autoveicoli Erzelli S.r.l., parte del parco, come prescritto).

Si chiede quindi di mitigare la prescrizione, tenendo presente che un volume di interventi contemporanei maggiore di quello ipotizzato dal Settore costituirà la normalità modalità operativa, specialmente all'avvio dei cantieri.

IV) paragrafo 2): si prescrive che i progetti dovranno essere oggetto di VIA regionale qualora si verifichino contemporaneamente almeno due

delle seguenti cinque condizioni: **(i)** supero delle CLA ai sensi dell'art. 60 della l.r. 4 settembre 1997, n. 36, e dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 327 per la specifica destinazione d'uso per almeno il 25% dell'area, senza che sia prevista la completa bonifica dell'area stessa; **(ii)** volumi di terre e rocce da scavo superiori a 50.000 m^3; **(iii)** conferimento a discarica di volumi di terre e rocce da scavo superiori a 20.000 m^3; **(iv)** intersezione del livello saturo da parte di opere in sotterraneo e/o sbancamenti con incidenza per almeno il 25% della superficie complessiva del Sub Settore; **(v)** mutamenti delle CLA per le acque sotterranee senza che sia stata preventivamente completata la bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per l'intero sito contaminato.

Si osserva, riguardo ai primi tre punti predetti, che:

(1) se con la sigla CLA si è inteso far riferimento alle attuali CSC di cui al D.Lgs. n. 152/06 ("Concentrazioni Soglia di Contaminazione"), esse devono ora sostituirsi con le CSR ("Concentrazioni Soglia di Rischio");

(2) l'indicazione del volume di scavo di 50.000 m^3 appare troppo limitativa, considerata l'entità complessiva dell'intervento. In subordine, si chiede di considerare la media del volume di scavo dei Sub Settori che saranno attuati complessivamente;

(3) il piano di caratterizzazione e la successiva analisi di rischio potranno definire l'eventuale quantità di materiali da conferire a discarica, così che appare ultroneo fissare fin d'ora il limite di 20.000 m^3.

QUANTO SOPRA OSSERVATO

Genova High Tech s.p.a., come sopra rappresentata,

DICHIARA

- di accettare le prescrizioni formulate da codesto Settore non fatte oggetto di osservazioni con il presente atto;

CHIEDE

- a codesto Sub Settore di voler modificare ovvero precisare le prescrizioni che formano oggetto delle suesposte osservazioni.

Genova, 6 febbraio 2007

Con osservanza

(GENOVA HIGH TECH s.p.a.)

l'Amministratore Delegato

Ing. Piero Mensi